

## Provvedimento della Banca d'Italia

**Modifiche alle “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019**

### II DIRETTORIO

- **Visto** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849, e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;
- **Visto**, in particolare, quanto previsto dalla Parte Quinta, Sezione II, delle predette Disposizioni, con la quale la Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti congiunti delle Autorità europee di vigilanza n. 16 del 2017 (JC/GL/2017/16);
- **Visto** il Regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;
- **Considerati** i nuovi Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 n. 11 del 2024;

### EMANA

il seguente provvedimento:

#### Art. 1

È abrogata la Sezione II (Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi), Parte Quinta delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del 26 marzo 2019.

**Art. 2.**

Il presente provvedimento entra in vigore il 30 dicembre 2024.

Il Governatore

firma 1

*Delibera 381/2024*